

Proposta di modificazioni statutarie

Relazione del Consiglio di amministrazione

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea straordinaria per proporVi l'adozione delle variazioni statutarie conseguenti le recenti modifiche delle disposizioni normative e regolamentari in materia societaria. In particolare Vi ricordiamo che la legge n. 262 del 28.12.2005, successivamente modificata con D. Lgs. 303/2006, ha apportato diverse integrazioni al TUF concernenti gli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Per rendere lo Statuto della Vostra Società conforme alle nuove disposizioni riteniamo di portare alla Vostra approvazione le sottoesposte modificazioni.

Art. 9 Intervento e rappresentanza in assemblea

Con l'occasione Vi proponiamo di introdurre, conseguentemente alle modifiche apportate dalla Consob al proprio Regolamento "Mercati" (art. 34 bis), concernenti le modalità di legittimazione degli azionisti per la partecipazione alle assemblee, il termine di due giorni non festivi consentito dall'art. 2370 del codice civile.

Art. 10 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Si tratta di variazioni conseguenti l'introduzione del voto di lista per la nomina degli amministratori.

Art. 11 – Consiglio di amministrazione

L'art. 147 ter del D. Lgs. 58/98, introdotto in via definitiva dal D. Lgs 303/2006, prevede che la nomina dell'organo amministrativo delle società quotate avvenga sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti allo scopo di consentire che almeno un amministratore sia espressione della lista di minoranza. Circa la quota di partecipazione necessaria per presentare una lista il citato articolo fa riferimento a disposizioni regolamentari della Consob.

Inoltre viene stabilito che almeno un amministratore, o due amministratori se il numero dei componenti è superiore a sette, sia in possesso di requisiti di indipendenza analoghi a quelli stabiliti per i sindaci.

In dipendenza di quanto sopra, per quanto riguarda la quota di partecipazione, Vi proponiamo di fare esplicito riferimento alla percentuale che di volta in volta risulterà in applicazione delle disposizioni regolamentari in vigore, mentre, per garantire la presenza in consiglio di un adeguato numero di amministratori con requisiti di indipendenza, Vi proponiamo di stabilire che il primo candidato di ogni lista presentata sia in possesso di tali requisiti.

Art. 12 - Cariche sociali – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Oltre alla possibilità di nominare più amministratori delegati, nell'articolo in argomento vengono inserite le disposizioni del nuovo art. 154 bis del TUF che

disciplina la nomina, le funzioni e i doveri del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, disponendo che lo statuto ne individui modalità di nomina e requisiti di professionalità.

Art. 17 – Sindaci

L'art. 148, comma 2, e il successivo art. 148 del TUF bis demandano alla Consob il compito di stabilire con regolamento le modalità per la nomina con voto di lista di un sindaco di minoranza e i limiti al cumulo degli incarichi per i componenti gli organi di controllo delle società quotate.

Le disposizioni regolamentari che la Consob intende adottare sono state rese note recentemente e, alla data della presente relazione, sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le modifiche ed integrazioni che Vi proponiamo di adottare per l'art. 17 dello Statuto sono in linea con tali preannunciate nuove disposizioni.

Per rendere più agevole, in caso di necessità, la sostituzione dei sindaci effettivi nominati per lista, Vi proponiamo altresì di stabilire che i sindaci supplenti siano in numero di tre, come quelli effettivi.

Si allega alla presente Relazione il testo delle variazioni statutarie proposte in raffronto al testo attualmente in vigore.

Torino, 14 maggio 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Tommaso Di Tanno)

MODIFICHE STATUTARIE

STATUTO IN VIGORE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 9 - Intervento e rappresentanza in assemblea Possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che presentino idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato, previamente comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile. L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; ▪ il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione; ▪ il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; ▪ gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 	<p>Art. 9 - Intervento e rappresentanza in assemblea Possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, entro due giorni non festivi anteriori alla data fissata per l'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; ▪ il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione; ▪ il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; ▪ gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
<p>Art. 10 – Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata. Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina degli amministratori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa, e per la nomina dei membri del collegio sindacale, cui si applica quanto previsto dall'art. 17. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto, mentre in seconda ed in terza convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rispettivamente rappresentino più di un terzo e almeno un quinto del capitale stesso. L'assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Sono fatte salve le particolari maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>Art. 10 – Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata. Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina degli amministratori e dei membri del collegio sindacale per le quali si applica quanto previsto agli articoli 11 e 17. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto, mentre in seconda ed in terza convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rispettivamente rappresentino più di un terzo e almeno un quinto del capitale stesso. L'assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Sono fatte salve le particolari maggioranze previste dalla legge.</p>
<p>Art. 11 – Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 5 a 11 componenti, secondo determinazione dell'assemblea. Nomina, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge. Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p>	<p>Art. 11 – Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 5 a 11 componenti, secondo determinazione dell'assemblea. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente</p>

	<p><u>titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la Società dalla disciplina in vigore; tale percentuale deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</u></p> <p><u>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</u></p> <p><u>I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.</u></p> <p><u>Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.</u></p> <p><u>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione.</u></p> <p><u>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate la certificazione rilasciata da intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione dell'azionista nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, forniscono un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti.</u></p> <p><u>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</u></p> <p><u>Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</u> 2. <u>dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.</u> <p><u>Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al quarto comma del presente articolo. Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</u></p> <p><u>Salvo quanto precede,</u> nomina, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.</p> <p>Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p>
<p>Art. 12 - Cariche sociali Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti un presidente e, se lo ritiene opportuno, un vice presidente. Può altresì nominare un amministratore delegato. Il consiglio può nominare un segretario, scelto anche</p>	<p>Art. 12 - Cariche sociali – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti un presidente e, se lo ritiene opportuno, un vice presidente. Può altresì nominare uno o più amministratori delegati.</p>

<p>all'infuori dei suoi componenti.</p>	<p>Il consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti. <u>Inoltre il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di adeguate dimensioni.</u></p>
<p>Art. 17 - Sindaci Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, forniscono, ai sensi dell'art. 2400 codice civile, l'elenco delle cariche ricoperte e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della seconda lista. Nel caso di una sola lista, presidente del collegio è il primo candidato di detta lista.</p>	<p>Art. 17 - Sindaci Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di <u>sindaco effettivo</u> per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, <u>in numero non superiore ai sindaci da eleggere.</u> Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti <u>la percentuale prevista al quarto comma dell'articolo 11; tale percentuale deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</u> <u>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <u>delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da intermediario abilitato dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</u> b) <u>di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;</u> c) <u>di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e della loro accettazione della candidatura;</u> d) <u>dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.</u> <p><u>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</u> <u>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.</u> <u>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo</u></p>

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Salvo diversa inderogabile disposizione normativa, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Società, o che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede. Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco subentra, anche se del caso nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

MODIFICAZIONI STATUTARIE
PROPOSTA DI DELIBERA ASSEMBLEARE

" Ordine del giorno

L'assemblea degli azionisti della

"IPI S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

considerate la relazione del consiglio di amministrazione e

l'esposizione del presidente,

d e l i b e r a

di approvare le modificazioni allo statuto sociale illustrate

dal presidente e contenute nella relazione del consiglio di

amministrazione messa a disposizione del pubblico presso la

sede sociale e la società di gestione del mercato e

distribuita ai presenti aventi ad oggetto:

. l'inserimento nell'articolo 9 della previsione che la
comunicazione dell'intermediario autorizzato deve pervenire
entro due giorni non festivi anteriori alla data fissata per
l'assemblea,

. l'inserimento nell'articolo 10 del richiamo all'articolo 11,

. l'inserimento nell'articolo 11 della previsione della nomina
del consiglio di amministrazione sulla base di liste di
candidati,

. l'inserimento nell'articolo 12 della possibilità di nomina

di più amministratori delegati nonché delle modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei relativi requisiti di professionalità,
. la modifica nell'articolo 17 delle norme concernenti la nomina del collegio sindacale sulla base di liste di candidati e l'aumento, nel medesimo articolo, da 2 a 3 del numero dei sindaci supplenti, fermo restando in 2 il numero dei medesimi fino alla prossima assemblea di nomina di tale organo."